



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 14 /2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona

CONSIDERATO che attualmente nel porto di Ancona il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi è svolto dalla ditta “Fulmar Barcaoli di Ancona s.r.l.” non costituita in “gruppo” ai sensi dell’art. 215 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

VISTA la legge n. 84/94 “Riordino della legislazione in materia portuale” e la conseguita intesa con l’Autorità Portuale giusta nota prot. 000591 in data 15.02.2013;

VISTO il foglio prot. 06.03.5869 in data 20.02.2013 con il quale si richiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti il parere circa l’emanazione di un regolamento che preveda per i soggetti interessati il rilascio di apposita concessione contemplando, altresì, il ricorso all’autoproduzione;

VISTO il dp. prot. n. 2272 in data 25.02.2013 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti esprime parere favorevole all’emanazione del regolamento del servizio in oggetto;

VISTI gli atti d’ufficio;

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare il trasporto di persone e/o cose da e per le navi che sostano nel porto e nella rada di Ancona e Falconara Marittima;

VISTI gli artt. 116 del codice della navigazione e 215, 216, 217, 218 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e gli artt. 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per il servizio di trasporto di persone e/o cose dalle navi che sostano nel porto e nella rada di Ancona e Falconara Marittima".

Articolo 2

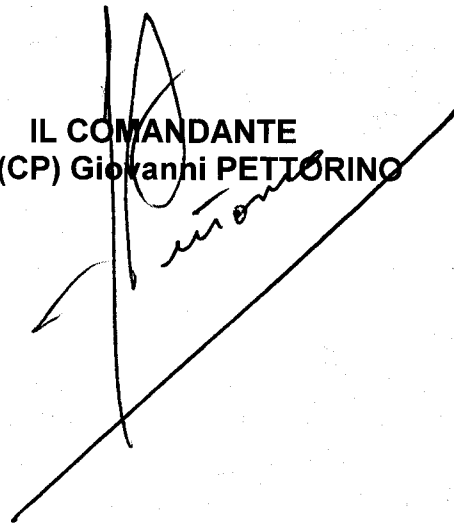
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Ancona, 04/03/2013

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Ancona
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581
ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE E/O COSE
NELL'AMBITO DEL PORTO E DELLA RADA DI ANCONA E FALCONARA
MARITTIMA.**

ART. 1 – Chiunque intenda esercitare il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi in sosta nel porto e nella rada di Ancona e Falconara Marittima deve chiedere ed ottenere apposita concessione rilasciata dall'Autorità Marittima giusta art. 66 cod. nav.

ART. 2 – Chiunque intenda esercitare il suddetto servizio deve disporre di una organizzazione di uomini e mezzi idonea a garantire lo svolgimento del servizio con continuità e sicurezza.

Dovrà essere presentata istanza per il rilascio di concessione alla quale dovrà essere allegata adeguata documentazione riguardante:

1. Elenco nominativo del personale destinato al servizio e copia fotostatica dei titoli professionali marittimi sia per il servizio di coperta che di quello di macchina;
2. Elenco delle unità navali adibite al servizio con l'indicazione degli estremi del numero di iscrizione, corredato dalla copia fotostatica dei documenti e dei certificati di sicurezza.
3. Sulla scorta degli elementi suddetti questa Capitaneria valuterà l'idoneità dei soggetti e dei mezzi impiegati per l'espletamento del servizio di cui trattasi.

L' Autorità Marittima si riserva, altresì, la possibilità di determinare il numero massimo dei soggetti concessionari da autorizzare a fronte delle esigenze portuali contingenti.

ART. 3 – Le unità adibite al servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi in sosta nel porto e nella rada di Ancona e Falconara Marittima devono soddisfare tutte le vigenti norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza della navigazione. Le stesse dovranno essere altresì abilitate, per il servizio in argomento, come da relativa certificazione rilasciata dall'ente tecnico. Dette unità devono essere coperte da polizza assicurativa sia per la responsabilità civile dei passeggeri trasportati che per danni provocati alle merci e/o a terzi.

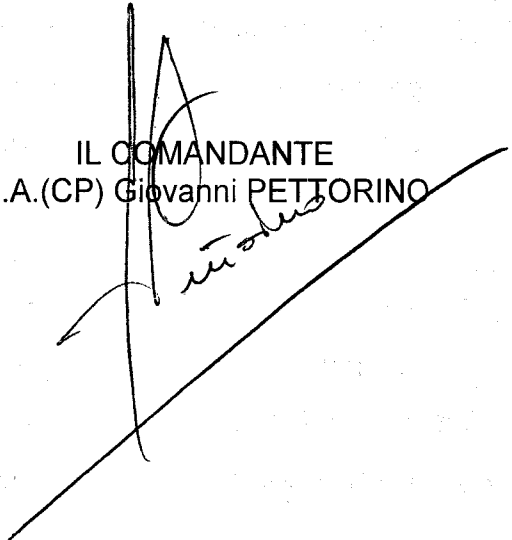
ART. 4 – I mezzi nautici devono essere sempre disponibili all'effettuazione del servizio e non potranno passare ai lavori o in disarmo senza la preventiva comunicazione all'Autorità Marittima che potrà consentire la temporanea sostituzione con un altro mezzo nautico, purché riconosciuto idoneo al servizio.

ART. 5 – I soggetti autorizzati sono tenuti a garantire servizio gratuito quando l'Autorità Marittima abbia necessità di impiegare i mezzi nautici per urgenti necessità connesse al servizio marittimo e portuale o all'ordine pubblico o per operazioni di soccorso.

ART. 6 – Il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi in sosta nel porto e nella rada di Ancona e Falconara Marittima è riservato ai soggetti concessionari. E' altresì consentito alle unità alla fonda, che non intendano servirsi dei mezzi del concessionario, di utilizzare idonei mezzi di bordo per il trasporto di persone e/o cose, nonché componenti dell'equipaggio, da bordo a terra e viceversa.

ART. 7 – I soggetti concessionari dovranno, tempestivamente e senza indugio, segnalare a questa Autorità Marittima eventuali situazioni che possano riflettersi sulla sicurezza della navigazione e del porto.

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Giovanni PETTORINO



78